

COMMISSIONE III
AFFARI ESTERI — EMIGRAZIONE

XII.

SEDUTA DI VENERDÌ 7 OTTOBRE 1960

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **BETTIOL**

INDICE

	PAG.
Disegno di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):	
Rinnovo della concessione di un contributo annuo al « Collège d'Europe » con sede in Bruges. (<i>Approvato dalla III Commissione permanente del Senato</i>). (2400)	53
PRESIDENTE	53, 54
DEL BO, <i>Relatore</i>	53
STORCHI, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>	54
Proposta di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):	
Senatori PASTORE ed altri: Estensione delle disposizioni della legge 30 giugno 1960, n. 775, istitutiva di un « ruolo speciale transitorio ad esaurimento » presso il Ministero degli affari esteri. (<i>Approvata dalla III Commissione permanente del Senato</i>). (1870)	54
PRESIDENTE	54, 55
BRUSASCA, <i>Relatore</i>	54, 55
BELTRAME	55
CANTALUPÒ	55
STORCHI, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>	55
Votazione segreta :	
PRESIDENTE	56

La seduta comincia alle 10.

VECCHIETTI, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Discussione del disegno di legge: Rinnovo della concessione di un contributo annuo al « Collège d'Europe » con sede in Bruges. (Approvato dalla III Commissione permanente del Senato). (2400)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Rinnovo della concessione di un contributo annuo al " Collège d'Europe " con sede in Bruges ».

Sul disegno di legge, che è stato approvato dalla III Commissione permanente del Senato nella seduta del 15 luglio 1960, ha espresso parere favorevole la V Commissione Bilancio.

L'onorevole Del Bo ha facoltà di svolgere la relazione.

DEL BO, *Relatore*. Il disegno di legge al nostro esame non richiede una illustrazione lunga e particolareggiata. Con esso viene autorizzata la concessione di un contributo annuo di 3.115.000 a favore del " Collège d'Europe " con sede in Bruges. L'Istituto, fondato e diretto dal professor Brugmans, come i colleghi sanno, ha ormai parecchi anni di vita ed ha acquistato grande stima per la serietà dei corsi di storiografia e linguistica europea e per la preparazione dei docenti.

III LEGISLATURA — TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1960

Il vostro Relatore è favorevole all'approvazione del disegno di legge, anche perché non si tratta di uno stanziamento di nuova concessione ma soltanto di un rinnovo.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Relatore e dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

STORCHI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Il Governo è favorevole all'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Passiamo agli articoli che, non essendovi osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

È autorizzata la concessione di un contributo annuo di lire 3.115.000 a favore del « Collège d'Europe » con sede in Bruges, per cinque esercizi finanziari consecutivi a decorrere dall'esercizio 1959-60.

(È approvato).

ART. 2.

All'onere di cui al precedente articolo si farà fronte, per lire 3.000.000 e lire 115.000, rispettivamente, mediante riduzione degli stanziamenti del capitolo 561 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e del capitolo 96 di quello del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1959-1960 e dei corrispondenti capitoli dell'esercizio 1960-61.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei senatori Pastore ed altri: Estensione delle disposizioni della legge 30 giugno 1956, n. 775, istitutiva di un « ruolo speciale transitorio ad esaurimento » presso il Ministero degli affari esteri. (Approvata dalla III Commissione permanente del Senato). (1870).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei senatori Pastore, Cingolani, Cianca, Lami Starnuti: « Estensione delle disposizioni della legge 30 giugno 1956,

n. 775, istitutiva di un " ruolo speciale transitorio ad esaurimento " presso il Ministero degli affari esteri ».

Come gli onorevoli colleghi ricordano, il Relatore onorevole Brusasca ed un Comitato ristretto ebbero il mandato di preparare un nuovo testo da concordare anche con la I Commissione, il cui parere è vincolante. Il nuovo testo è stato già distribuito, nella scorsa seduta, agli onorevoli colleghi e su esso abbiamo ricevuto il parere favorevole della I Commissione. Tutto ciò premesso, ha facoltà di parlare il Relatore onorevole Brusasca.

BRUSASCA, *Relatore*. Credo inutile riassumere le precedenti discussioni svolte su questo argomento, perché gli onorevoli colleghi si saranno già resi conto che il nuovo testo da me predisposto accoglie quasi tutti i punti di vista da essi espressi.

Sostanzialmente, con questo nuovo testo si stabilisce che le disposizioni della legge istitutiva di un ruolo speciale transitorio ad esaurimento degli impiegati locali all'estero siano estese agli impiegati locali assunti dopo il 4 giugno 1944 e non oltre il 31 dicembre 1956 dalle rappresentanze diplomatiche e consolari tra i cittadini italiani all'estero i quali, dopo il 28 ottobre 1922, siano stati perseguitati a seguito dell'attività politica da loro svolta contro la dittatura fascista e siano, pertanto, espatriati. Il nuovo testo stabilisce altresì la concessione dello stesso beneficio agli impiegati locali coniugi o vedovi di perseguitati che siano pur essi espatriati.

Con questa prima disposizione è stato, quindi, precisato il periodo di tempo entro il quale può trovare applicazione il beneficio, nonché il titolo per goderne.

Con questa disposizione cade la preoccupazione manifestata da alcuni colleghi, i quali temevano una estensione per eccessiva indulgenza o una esclusione dovuta ad interpretazione restrittiva della norma.

Il beneficio di cui alla norma precedente viene attribuito agli impiegati in servizio al momento dell'entrata in vigore della legge del 30 giugno 1956, n. 775, anche se posteriormente licenziati per compiuti limiti di età, purché abbiano compiuto o compiano 10 anni di servizio utile ai fini della pensione, compreso il servizio non di ruolo; da riscattare ai sensi della stessa legge n. 775. Il periodo di servizio maturato agli effetti del trattamento di quiescenza da tali impiegati all'atto del loro collocamento a riposo per limiti di età viene considerato equivalente, se inferiore, a 20 anni di servizio pensionabile.

III LEGISLATURA — TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1960

Gli impiegati interessati dovranno presentare entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge una domanda al Ministero degli affari esteri, chiedendo l'estensione di cui ho parlato dianzi.

Il riconoscimento della qualifica prevista dal primo comma dell'articolo 1 di questa legge è devoluto alla commissione istituita dall'articolo 8 della legge 10 marzo 1955, n. 96, commissione che, a questi effetti, viene integrata da un rappresentante del Ministero degli affari esteri.

Mi pare che con queste precisazioni e con l'accoglimento delle istanze presentate dagli onorevoli colleghi nelle precedenti sedute, la Commissione possa approvare questo nuovo testo, che del resto è improntato ad un profondo spirito di equità. Il vostro Relatore, pertanto, ne propone l'accoglimento.

PRESIDENTE. Ringrazio il Relatore per l'ottimo lavoro compiuto. Ha facoltà di parlare l'onorevole Beltrame.

BELTRAME. Ho qualche perplessità in ordine alla formulazione del primo comma dell'articolo 1, perché mi pare molto difficile che si possa dimostrare di essere stati perseguitati a seguito dell'attività politica svolta contro la dittatura fascista. Quando un impiegato viene licenziato per motivi politici si dà sempre un'altra giustificazione al provvedimento di licenziamento, e pertanto l'interessato si trova nella impossibilità di far valere, come è nel caso in questione, il suo buon diritto. Del resto molti precedenti, e in particolar modo la riassunzione dei ferrovieri licenziati in periodo fascista, confermano la giustezza della mia perplessità...

BRUSASCA, Relatore. Desidero far presente all'onorevole Beltrame che, per aver diritto al beneficio, è necessario che l'interessato sia anche espatriato, condizione questa di facile dimostrazione.

BELTRAME. Le due condizioni, però, debbono essere concorrenti e quindi la difficoltà permane per gli interessati.

La mia perplessità potrebbe sempre essere superata se il rappresentante del Governo ci assicurerà che il rappresentante del Ministero degli esteri, che integrerà la commissione di cui all'articolo 2, darà alla norma una interpretazione tale da consentire che tutti i casi di cui ci occupiamo rientreranno nell'applicazione di questa legge, senza esclusioni e senza che sorgano troppi cavilli.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cantalupo.

CANTALUPO. Mi permetto ricordarle, onorevole Beltrame, che sono stato sempre

favorevole alla proposta di legge in esame ed anche in via privata mi sono adoperato in tal senso. Tuttavia ritengo che la situazione debba essere vista da un punto di vista pratico; prima di tutto non penserei di suggerire di introdurre nel testo nuove modifiche perché in tal modo correremmo il rischio di rimandarne l'approvazione ed in secondo luogo non ho nessuna difficoltà, anzi mi dichiaro favorevole, a che faccia parte della Commissione un rappresentante del Ministero degli esteri al fine, appunto, di accertare il possesso dei requisiti richiesti dagli aventi diritto ai benefici della legge.

D'altra parte, da alcuni decreti che ho avuto modo di vedere io stesso, ho potuto constatare che effettivamente la proposta di legge ha efficacia soltanto per quattro persone in quanto, pur essendo stata estesa la data al 1956 nella ipotesi che qualcuno avesse dimenticato di denunciare i danni subiti, ciononostante tutte le ricerche fatte presso le varie ambasciate e consolati, non si sono trovate altre vittime degli eventi trascorsi. Si tratta di pochissime persone che sono, oltretutto, ben note.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

STORCHI, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Mi dichiaro perfettamente d'accordo con il nuovo testo e gli interventi degli onorevoli colleghi. Infatti, lo spirito della proposta di legge è proprio quello di andare incontro ai casi che sono stati ripetutamente segnalati.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli che, non essendovi osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

Le disposizioni della legge 30 giugno 1956, n. 775, sono estese agli impiegati locali assunti, in base al regio decreto 18 gennaio 1943, n. 23, dalle Rappresentanze diplomatiche e consolari dopo il 4 giugno 1944 e non oltre il 31 dicembre 1956 tra i cittadini italiani residenti all'estero, i quali dopo il 28 ottobre 1922 siano stati, perseguitati a seguito dell'attività politica da loro svolta contro la dittatura fascista, e siano pertanto espatriati. Lo stesso beneficio è concesso agli impiegati locali coniugi o vedovi di perseguitati, che siano pur essi espatriati.

Il beneficio di cui al precedente comma è attribuito agli impiegati locali suddetti, in servizio al momento dell'entrata in vigore

III LEGISLATURA — TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1960

della precitata legge del 30 giugno 1956, n. 775, anche se posteriormente licenziati per compiuti limiti di età, purché abbiano compiuto o compiano dieci anni di servizio utile ai fini della pensione, compreso il servizio non di ruolo, da riscattare ai sensi dell'articolo 13 della suddetta legge 30 giugno 1956, n. 775. Il periodo di servizio maturato, agli effetti del trattamento di quiescenza, da tali impiegati all'atto del loro collocamento a riposo per limiti di età, viene considerato equivalente, se inferiore a 20 anni di servizio pensionabile.

Gli impiegati interessati dovranno, entro 3 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, presentare domanda al Ministero degli affari esteri, chiedendo la cennata estensione di cui ai commi precedenti.

(È approvato).

ART. 2.

Il riconoscimento della qualifica prevista dal primo comma dell'articolo 1 è devoluto alla Commissione istituita dall'articolo 8 della legge 10 marzo 1955, n. 96, integrata, a questi effetti, da un rappresentante del Ministero degli affari esteri.

(È approvato).

ART. 3.

Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge faranno carico sui capitoli n. 6 e n. 45 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per il corrente esercizio.

(È approvato).

La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno e della proposta di legge oggi esaminati.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione del disegno di legge:

« Rinnovo della concessione di un contributo annuo al " Collège d'Europe " con sede in Bruges » (Approvato dalla III Commissione permanente del Senato) (2400):

Presenti e votanti	20
Maggioranza	11
Voti favorevoli	20
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

e della proposta di legge:

Senatori PASTORE ed altri: « Estensione delle disposizioni della legge 30 giugno 1956, n. 775, istitutiva di un " ruolo speciale transitorio ad esaurimento " presso il Ministero degli affari esteri » (Approvato dalla III Commissione permanente del Senato) (1870):

Presenti e votanti	20
Maggioranza	11
Voti favorevoli	20
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Bartesaghi, Beltrame, Bettiol, Brusasca, Bucciarelli Ducci, Cantalupo, Del Bo, Gui, Jervolino Maria, Lombardi Riccardo, Montini, Pajetta Gian Carlo, Pajetta Giuliano, Pintus, Rossi Maria Maddalena, Rubinacci, Scarascia, Spadola, Spallone, Tambroni.

La seduta termina alle 11.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI